



DIMENSIONE LAVORO



a cura del Centro Ricerche e Formazione
Presidente Maria Novella Bettini

Specializzato in consulenza e assistenza
legale su lavoro, previdenza e sindacato



Superbonus e cassa integrazione guadagni

Perde il diritto il cassa integrato

E' ORMAI noto che cosa sia il cosiddetto «superbonus», per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato o matureranno i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità fino al 31 dicembre 2007, ma decidono di continuare a lavorare.

Si tratta di un nuovo incentivo per il posticipo del pensionamento, con il quale il lavoratore rinuncia all'accredito dei contributi I.v.s., ottenendo in cambio un aumento in busta paga esentasse pari alla contribuzione previdenziale, mentre il datore di lavoro è esonerato dal versamento dei suddetti contributi.

Il lavoratore, però, che «anneghi» nella Cassa integrazione guadagni non ha neppure diritto al superbonus.

La legge, infatti, stabilisce che i lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la suddetta facoltà di rinuncia all'accredito contributivo (in base all'art. 1, comma 12, L. n. 243/2004), non possono più esercitarla, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione.

*Vige
il limite
alla facoltà
di esercizio
della
rinuncia
all'accredito
contributivo*

Unica eccezione: il limite alla facoltà di esercizio della rinuncia all'accredito contributivo non si applica a coloro che hanno già esercitato tale facoltà al 5 dicembre 2004. Pertanto, durante il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, permane la validità del diritto al «bonus» solo per i lavoratori dipendenti che:

- presentino in data anteriore al periodo di ammissione dell'impresa o dell'unità aziendale presso cui operano al trattamento di integrazione salariale, domanda di rinuncia all'accredito contributivo, avendone perfezionato i requisiti;

- abbiano presentato al 4 dicembre 2004, la domanda di rinuncia all'accredito contributivo, avendone perfezionato i requisiti.

In ambedue le ipotesi, l'erogazione del «bonus» rimane sospesa per i lavoratori posti in cassa integrazione a zero ore (che fruiranno di un accredito figurativo per il periodo di cassa integrazione); mentre, per i lavoratori posti in cassa integrazione ad





orario ridotto, l'importo del «bonus» è ridotto (in misura corrispondente alla riduzione della retribuzione, con accredito figurativo ad integrazione).

Con l'espressione «periodo di ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria», si intende l'arco temporale per il quale è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale (con apposito provvedimento ministeriale) e durante il quale i lavoratori dipendenti da imprese ammesse alla Cigs non possono avvalersi del superbonus, esercitando la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo.

La preclusione all'esercizio della suddetta facoltà di rinuncia vale solo per i lavoratori dipendenti delle unità aziendali ammesse al trattamento di integrazione salariale e non già per tutti i lavora-

tori dell'impresa nella sua generalità, per cui, nei casi di azienda divisa in più unità, la norma in esame si applica limitatamente ai lavoratori che operano nelle unità aziendali per le quali è stata concessa la Cigs.

Pertanto le domande presentate a partire da 5 dicembre 2004 (data di entrata in vigore della legge n. 291/2004), nel periodo di ammissione dell'impresa o della propria unità aziendale al trattamento di integrazione salariale straordinaria, devono essere respinte; i lavoratori, potranno però esercitare tale facoltà a partire da giorno successivo a quello di cessazione del periodo di Cigs (Messaggi Inps n. 4687/2005 e n. 15728 del 15 aprile 2005).

Fabio Iacobone

